

## **ACCORDO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE**

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dal 11/12/2014, la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all'Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati è facoltativa.

La procedura davanti all'Ufficiale di stato civile è rivolta **ESCLUSIVAMENTE** a tutte le coppie che:

- non hanno figli minori
- non hanno figli maggiorenni portatori di handicap grave
- non hanno figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale nè alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come, ad esempio, l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.

Si precisa che, ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e dette separazioni si siano protratte ininterrottamente **per almeno 3 anni** a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.

Competente a ricevere l'accordo è l'Ufficio di stato civile del Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
- Residenza di almeno uno dei coniugi

**Considerata la rilevanza e la complessità degli adempimenti da svolgere, il servizio è effettuato su appuntamento.**

Il giorno concordato, l'Ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di volontà, manifestata per iscritto e sottoscritta da tutti i componenti e fissa un nuovo appuntamento, al fine di favorire una riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo) i coniugi o ex coniugi si devono presentare per confermare l'accordo.

**La mancata comparizione, senza giustificato motivo, vale come rinuncia e mancata conferma della separazione o del divorzio.**

All'atto della conclusione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari ad euro 16,00.

**Per prendere appuntamento contattare:**

**Ufficio servizi demografici**

**Sede Municipale - Piazza Garibaldi 1 – 31047 Ponte di Piave**

**tel. 0422-858906/907**

**e-mail: [demografici@pontedipiave.com](mailto:demografici@pontedipiave.com)**

**nei seguenti orari:**

**lunedì-martedì-mercoledì-venerdì 8.45 – 12.15**

**giovedì 16.00 – 18.00**

**sabato 8.45 – 12.00**